

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA
CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI**

DETERMINA DIRETTORIALE n. 1 del 08.01.2026

OGGETTO: **Approvazione dello schema di "Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, della varietà di frumento duro 'Prossimo'", da stipularsi con le ditte ECORNATURASI' spa Società Benefit e MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA Soc. Coop.**

Prot. n. 1247 del 12.1.2026

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i., istitutivo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con sede in Roma;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137 recante "*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*" ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con cui è stato approvato il "*Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*";

VISTO il decreto commissariale CREA n. 57 del 6 aprile 2017 di istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2017, di n. 12 Centri di ricerca;

VISTO lo Statuto del CREA approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 del 9 gennaio 2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTI il "*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*" ed il "*Regolamento di Amministrazione e Contabilità*" del CREA, adottati rispettivamente con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111/2022 e n. 112/2022, assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2024, con il quale il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del CREA per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento dello stesso in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

VISTO il decreto presidenziale CREA prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con il quale la dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del CREA;

VISTO il decreto presidenziale CREA prot. n. 0121424 del 23 dicembre 2021 con il quale il Prof. Nicola Pecchioni è stato nominato Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI) per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, e prorogato nel ruolo fino al 31/01/2026 con decreto presidenziale CREA n. 0094630 del 18/12/2025;

VISTO il decreto del Direttore Generale CREA prot. n. 0024805 del 18 marzo 2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23 marzo 2022;

VISTO l'art. 3, lettera i) dello Statuto del CREA, in applicazione del quale l'Ente promuove, come attività istituzionale, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali e il tessuto produttivo;

VISTO l'art. 11.9, lettere *g*) e *h*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che affida ai Direttori dei Centri di ricerca il compito di avviare le procedure per la valorizzazione delle varietà vegetali e dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale CREA;

TENUTO CONTO che in data 18 marzo 2016, il Centro di Ricerca per la Cerealicoltura (CREA-CER) ed ECORNATURASI' spa hanno sottoscritto un Contratto di ricerca, dietro corrispettivo, avente per oggetto "*Costituzione di nuove varietà di frumento duro adatte ai sistemi biologici e biodinamici*", nella quale, per quanto stabilito all'art. 10, le Parti concordavano la co-titolarità patrimoniale al 50% delle nuove linee di frumento duro iscritte nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

CONSIDERATA la scadenza ultima dell'attività di ricerca concordata, per accettazione delle Parti, al 31 luglio 2019;

TENUTO CONTO che all'esito della verifica contabile, è stato appurato che il corrispettivo dovuto da ECORNATURASI' spa per l'attività realizzata dal CREA-CER, relativamente al Contratto di ricerca "*Costituzione di nuove varietà di frumento duro adatte ai sistemi biologici e biodinamici*", è stato regolarmente pagato;

CONSIDERATO che le Parti hanno congiuntamente sviluppato una nuova varietà di frumento duro denominata 'Prossimo' iscritta, con D.M. n. 561836 - 22 ottobre 2024 (Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2024 n. 257), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il contratto di gestione congiunta in co-titolarità della nuova varietà di frumento duro 'Prossimo' stipulato tra CREA ed ECORNATURASI' spa Società Benefit, con validità dal 7 aprile 2025 (prot. CREA n. 0026551 di pari data);

PRESO ATTO che, come disposto all'art. 7 del contratto di sviluppo congiunto in co-titolarità, ECORNATURASI' spa Società Benefit ha comunicato, con propria nota PEC del 17/06/2025, MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA Soc. Coop. quale soggetto che si occuperà dell'attività di valorizzazione commerciale della varietà di frumento duro 'Prossimo', mediante contratto di licenza non esclusiva, immettendo sul mercato semente certificata ottenuta dall'attività di moltiplicazione effettuata, su suo incarico, da COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI scarl;

VISTA la nota (prot. CREA n. 0053047 - 10 luglio 2025), congiuntamente firmata da CREA-CI, ECORNATURASI' spa Società Benefit e MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA Soc. Coop. con la quale si disponeva, fermo restando l'impegno delle Parti alla stipula di un contratto di licenza non esclusiva, nelle more della conclusione dell'iter procedurale, al fine di consentire a MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA Soc. Coop. di programmare le semine dell'autunno 2025, che il CREA-CI fornisce a quest'ultima con decorrenza immediata, come poi regolarmente ottemperato in data 18 luglio 2025, circa 7 t di seme tecnico in natura, certificabile categoria PB3G, da selezionare, eventualmente conciare ed avviare a certificazione ufficiale;

CONSIDERATO lo schema di *Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione della varietà di frumento duro 'Prossimo'* che, come allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che i contratti dai quali deriva un'entrata per la Pubblica Amministrazione non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) e, che pertanto non si applicano le modalità di scelta del contraente nello stesso previste, fatto salvo il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sanciti dall'art. 4 del decreto medesimo, che devono in ogni caso essere osservati nelle relative procedure;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per l'individuazione del responsabile del procedimento

DETERMINA

per quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e ne rappresentano la logica e conseguenti motivazioni conformemente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

Art. 1

Di approvare lo schema del "*Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione della varietà di frumento duro 'Prossimo'*" che, come allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi con le ditte:

- ECORNATURASI' spa Società Benefit (San Vendemiano, TV)
- MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA Soc. Coop. (Isola del Piano, PU)

Art. 2

Di trasmettere copia del presente provvedimento al CREA-Ufficio Trasferimento tecnologico (UTS3) per i successivi adempimenti di competenza e della stessa verrà data adeguata pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

F.to Il Direttore
(Prof. Nicola Pecchioni)

CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' DI FRUMENTO DURO 'PROSSIMO'

TRA

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, nella sua qualità di Direttore Generale, nata a [REDACTED], il [REDACTED]

ECORNATURASI SPA SOCIETÀ BENEFIT (di seguito ECORNATURASI) con sede legale in via Palù 23, z.a. Zoppè – 31020 San Vendemiano (TV), Codice Fiscale e Partita IVA 02010550263, nella persona sig. Claudio Fava, nella sua qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante, nato a [REDACTED], il [REDACTED]

E

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito DITTA) con sede legale in Strada delle Valli, 21 – 61030 Isola del Piano (PU), Codice Fiscale e Partita IVA 02334930415, nella persona del sig. Pierfrancesco Fattori, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante, nato a [REDACTED] il [REDACTED]

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4 del proprio Statuto, approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 – 09/01/2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il CREA promuove come attività istituzionale, ai sensi dell'art. 3, lettere i) del proprio Statuto, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali ed il tessuto produttivo;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- il CREA, mediante il proprio Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI) ed ECORNATURASI' hanno congiuntamente sviluppato una varietà di frumento duro denominata 'Prossimo' (codice SIAN n. 21477) iscritta, con D.M. n. 561836 – 22/10/2024 (G.U. -Serie Generale- 02/11/2024 n. 257), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- il CREA-CI, come disposto dal sopra citato D.M. n. 561836 – 22/10/2024, è il responsabile del mantenimento in purezza della varietà di frumento duro 'Prossimo';
- il CREA ed ECORNATURASI', allo scopo di regolare l'utilizzo e la valorizzazione commerciale della varietà, hanno stipulato (prot. CREA n. 0026551 – 07/04/2025) un contratto di gestione congiunta in co-titolarità;

- il CREA ed ECORNATURASI' in ragione del contratto di cui al punto elenco precedente hanno depositato, a titolarità congiunta, la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 20252339 del 06/11/2025 presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO);
- ECORNATURASI', come disposto all'art. 7 del contratto di sviluppo congiunto ha comunicato al CREA-CI, con nota PEC del 17/06/2025, che la DITTA si occuperà dell'attività di valorizzazione commerciale della varietà di frumento duro 'Prossimo', mediante contratto di licenza non esclusiva;
- il CREA-CI, con propria nota del 10/07/2025 (prot. CREA n. 0053047), ha comunicato ad ECORNATURASI' ed alla DITTA di accettare quest'ultima quale soggetto licenziatario che si occuperà dell'attività di valorizzazione commerciale della varietà di frumento duro 'Prossimo', mediante contratto di licenza non esclusiva, informando anche che nelle more della conclusione dell'iter procedurale di stipula, la stessa poteva provvedere, come ha poi provveduto in data 18/07/2025, al ritiro di 7,3 t di seme tecnico certificabile PB3G, ottenuto presso l'azienda agraria sperimentale CREA 'Manfredini' in Foggia (FG), al fine di garantire la campagna di semina 2025/26;
- il CREA-CI con determina direttoriale n. 1 del 08/01/2026 (prot. CREA n. ===== - ==/01/2026) ha preso atto di quanto al punto elenco precedente ed ha approvato lo schema del presente contratto;
- il CREA ed ECORNATURASI' intendono con la presente stipula definire i termini e le condizioni per la concessione alla DITTA, mediante licenza non esclusiva, del diritto di moltiplicare, ai fini della diffusione commerciale, la varietà di frumento duro 'Prossimo'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA ed ECORNATURASI' concedono alla DITTA una licenza non esclusiva del diritto di moltiplicare nel territorio dell'Unione Europea, ai fini di valorizzare commercialmente, la varietà di frumento duro 'Prossimo' in tutti i Paesi aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals".

Eventuali ulteriori estensioni territoriali della licenza del diritto di moltiplicare al di fuori dell'Unione Europea dovranno essere autorizzate dal CREA e da ECORNATURASI' con atto scritto in cui saranno definite le condizioni.

La valorizzazione commerciale nei Paesi aderenti agli schemi di certificazione OECD (gruppo "Cereals") al di fuori dell'Unione Europea, potrà avere luogo esclusivamente per il seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione; invece, l'eventuale diffusione commerciale in altri Paesi non aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals"), dovrà essere autorizzata dal CREA e da ECORNATURASI' con atto scritto in cui saranno definite le condizioni. In entrambi i casi le royalties dovranno corrispondere a quelle indicate al successivo art. 6.

Art. 3 - Sublicenze

Non sono ammesse sublicenze nell'ambito del presente contratto.

Ai fini della diffusione commerciale, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/società con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di moltiplicazione, che:

- saranno circoscritti al solo territorio dell'Unione Europea
- dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e di ECORNATURASI', richiamare il contratto principale e lo stato di costituente delle varietà al CREA ed ECORNATURASI'
- avranno termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione a qualsiasi titolo del presente contratto

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di moltiplicazione effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA, potranno effettuare esclusivamente tale attività di produzione di semente certificata, ma non potranno effettuare alcuna commercializzazione.

La DITTA, entro il mese di dicembre di ogni anno, dovrà comunicare al CREA e ad ECORNATURASI', l'elenco aggiornato di tutte le attività di moltiplicazione effettuate anche nei Paesi UE diversi dall'Italia, contestualmente a:

- destinazione e quantitativi allocati
- nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di moltiplicazione

La DITTA, pena risoluzione del rapporto, non può cedere il presente contratto a terzi.

Art. 4 - Costituente e responsabilità del mantenimento in purezza

La DITTA riconosce il CREA-CI ed ECORNATURASI' quali co-costituente della varietà di frumento duro 'Prossimo' ed il CREA-CI quale responsabile del mantenimento in purezza della varietà.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà e si impegna a realizzare la moltiplicazione della sua semente, nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, movimentazione del materiale di propagazione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA e di ECORNATURASI', nell'intero territorio contrattuale.

Il CREA ed ECORNATURASI', o soggetti da essi delegati, hanno la facoltà dietro semplice richiesta ed a loro spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi moltiplicatori.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà durata pari alla durata della privativa comunitaria della nuova varietà, se concessa dal CPVO, previo rispetto delle condizioni contrattuali previste.

Il CREA avrà cura di informare ECORNATURASI' e la DITTA circa l'esito dell'esame tecnico da parte dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) e la data di concessione della privativa, al fine di definire la durata esatta del presente contratto di licenza.

Qualora il CPVO non conceda per qualsiasi motivo la privativa, le Parti, in ragione della validità dell'iscrizione nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fin da ora concordano la stipula di un nuovo atto finalizzato alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Gestione finanziaria e royalties

La DITTA alla sottoscrizione del contratto:

- acquista dal CREA-CI, al fine di implementare il piano di sviluppo sementiero della varietà, al prezzo di ██████ IVA esclusa (franco partenza azienda agraria CREA 'Manfredini' in Foggia, FG), come concordato con nota del 10/07/2025 (prot. CREA n. 0053047), la quantità di 7,3 t di seme tecnico in natura, di categoria certificabile PB3G, di produzione 2025, da selezionare ed eventualmente conciare a propria cura
- presenterà direttamente ed a proprie spese, fermo restando la titolarità dei diritti patrimoniali in capo al CREA ed ECORNATURASI', tutte le eventuali domande di ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi non UE, oggetto dell'attività di commercializzazione, nonché di ogni altra eventuale forma di tutela possibile negli stessi Paesi, avendo cura di far pervenire al CREA e ad ECORNATURASI' la documentazione da sottoporre alla firma dei propri Legali Rappresentanti e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso

La DITTA invierà ogni anno al CREA e ad ECORNATURASI', o a soggetti da essi delegati, al termine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di maggio una dichiarazione unica relativa:

- ai volumi di sementi certificate complessivamente venduti
- alle scorte in giacenza, in proprio possesso o di eventuali moltiplicatori, di quantitativi invenduti di seme certificato con indicazione delle singole categorie

In caso di distruzione o vendita a macina del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA ed ECORNATURASI', o da soggetti da essi delegati, la DITTA si impegna a versare, a partire dall'annata di vendita 2026/27, le royalties come indicate nella tabella sottostante da intendersi IVA esclusa e relative al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze così come documentate dalla DITTA mediante la dichiarazione annuale di cui al punto elenco precedente:

Categoria certificazione sementiera	Royalties (€/t)
Pre-base e Base	██████
R1	██████
R2	██████

Le royalties verranno rivalutate a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore al tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e diverrà parte integrante del contratto.

Il CREA ed ECORNATURASI' monitoreranno l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, congiuntamente, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del presente contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti, qualora essi non avvengano tramite soggetti delegati dal CREA e da ECORNATURASI', entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato, in parti uguali, come di seguito:

- per il CREA, sul conto corrente bancario IBAN: [REDACTED] intestato a [REDACTED]
- per ECORNATURASI', sul conto corrente bancario IBAN: [REDACTED] intestato a [REDACTED]

La DITTA conserverà per un periodo di dieci anni la documentazione attinente alla produzione e alla vendita delle sementi, permettendo al CREA e ad ECORNATURASI', o ad altri soggetti da essi delegati, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 - Implementazione della filiera di produzione di sementi certificate

Il CREA-CI, salvo cause di forza maggiore, si impegna a fornire a partire dal 2027, un quantitativo di materiale tecnico da semina la cui quantità la DITTA dovrà definire e comunicare per iscritto entro il mese di settembre dell'anno precedente. Il prezzo di tali forniture sarà definito, di volta in volta, a seguito di negoziazione tra le Parti, tenendo in considerazione i parametri tecnici (germinabilità, purezza, semi estranei, etc) previsti dalla normativa sementiera vigente.

Il materiale tecnico da semina fornito dal CREA-CI, prima di essere ritirato dalla DITTA potrà essere sottoposto, a giudizio e costi a carico di quest'ultima, ad accertamenti tecnici ufficiali, al fine di constatarne la sua idoneità alla categoria di certificazione dichiarata, ai sensi della normativa vigente (requisiti minimi di germinabilità, purezza, etc.) in materia sementiera. Qualora, a seguito di tali accertamenti tecnici, il materiale tecnico da semina non risultasse idoneo ad alcuna categoria di certificazione o anche presentasse difettosità di germinabilità, purezza o problematiche fitosanitarie, la DITTA non sarà obbligata al suo acquisto e ritiro, fatto salvo il confronto tra le Parti finalizzato a negoziare eventualmente un prezzo, da fissarsi volta per volta, nel caso in cui la stessa intenda acquistarlo. Qualora la DITTA intenda rifiutare l'acquisto ed il ritiro del materiale tecnico da semina, preventivamente richiesto e nelle tempistiche di cui al paragrafo precedente, dovrà comunicarlo mediante posta elettronica certificata (PEC) indicando le motivazioni del rifiuto.

Il CREA-CI, quale soggetto responsabile del mantenimento in purezza della varietà, rilascerà le autorizzazioni di cui all'art. 38 (*Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza*) del D.Lgs. n. 20/2021 valutandone, di volta in volta, l'opportunità e l'adeguatezza.

La DITTA si riserva di richiedere al CREA-CI, quale soggetto responsabile del mantenimento in purezza della varietà, l'eventuale rilascio di autorizzazioni/nulla osta al declassamento/requisiti ridotti/cartellinatura che si rendessero necessarie in funzione della diffusione commerciale della varietà.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, anche mediante ditte sementiere da essa incaricate, di movimentazione del materiale di riproduzione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA e di ECORNATURASI', nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna a destinare prioritariamente, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale.

Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA ed ECORNATURASI', in qualsiasi momento, potranno richiedere la quantità di semente commercializzata e, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, meglio conosciuto con l'acronimo GDPR (*General Data Protection Regulation*), il nominativo e l'indirizzo di

ciascun acquirente ed ogni altro occorrente (e.g. eventuali giacenze) per la tutela dei diritti dei licenzianti.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA ed ECORNATURASI', o soggetti da essi delegati, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i soggetti moltiplicatori.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà di frumento duro 'Prossimo' in modo corretto e non lesivo dell'immagine di CREA ed ECORNATURASI'.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione della varietà di frumento duro 'Prossimo' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA e ad ECORNATURASI'.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA e ad ECORNATURASI' al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che essa sarà di proprietà CREA ed ECORNATURASI'.

Nel caso in cui la mutazione sia stabile e con distinguibilità dalla varietà originaria e quindi potenziale candidata nuova cultivar, la DITTA potrà esercitare il diritto di opzione sull'eventuale contratto di licenza per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, per il quale il CREA ed ECORNATURASI' si riservano di definire gli aspetti economici, qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione.

Art. 10 - Garanzie

La varietà di frumento duro 'Prossimo' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA ed ECORNATURASI' non garantiscono in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura

Art. 11 - Clausola di manleva

Il CREA ed ECORNATURASI' non saranno responsabili per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovessero essere avanzate da terzi nei loro confronti, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 12 - Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente contratto, la DITTA si impegna a collaborare con il CREA ed ECORNATURASI' al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, venga a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA e ad ECORNATURASI' che verificheranno se trattasi di altre ditte licenziatarie e/o di soggetti loro collegati per l'attività di moltiplicazione.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati, supportati da elementi concreti, il CREA ed ECORNATURASI' avranno la facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti che si ritengono autori di dette contraffazioni o usi non autorizzati.

Qualora il CREA ed ECORNATURASI' decidano di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 13 - Risoluzione del contratto e divieto di cessione

Il CREA ed ECORNATURASI', concordemente, si riservano di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dalla DITTA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dal contratto e la varietà sarà restituita secondo le previsioni del successivo art. 16.

Nel caso di risoluzione contrattuale anticipata, la relativa comunicazione dovrà essere inviata al CREA e ad ECORNATURASI', a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il mese di agosto trovando applicazione a valersi quale penultima annualità di moltiplicazione ed il CREA-CI non rilascerà alcuna autorizzazione art. 38 - D.Lgs. n. 20/2021, e la DITTA si impegna alla sola produzione di semente di categoria R2.

La DITTA, pena la risoluzione del presente contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

Art. 14 - Inadempimenti

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa congiuntamente da CREA ed ECORNATURASI' a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e la varietà sarà restituita secondo le previsioni del successivo art. 16.

Art. 15 - Diritto di recesso

Ciascuna Parte può recedere dal presente contratto, in ogni momento, mediante comunicazione tra le Parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da cui emergano giustificati motivi di recesso e la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA e di ECORNATURASI' secondo le previsioni del successivo art. 16.

La DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA e ad ECORNATURASI', maturati fino a quel momento.

Art. 16 - Restituzione della varietà

Al termine del presente contratto, per qualsivoglia motivo, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti della sua efficacia, la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA e di ECORNATURASI' e la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13.

Al momento della restituzione della varietà da parte della DITTA, essa procederà alla redazione di un elenco attestante il dettaglio delle scorte in proprio possesso o delle aziende/società ad essa collegate per l'attività di moltiplicazione.

La DITTA potrà procedere alla vendita delle scorte di seme già certificato in proprio possesso o delle aziende/società ad essa collegate per l'attività di moltiplicazione, entro il mese di giugno successivo all'ultima campagna ufficiale di certificazione con obbligo di pagamento delle royalties dovute.

Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto o venduto a macina e la DITTA, entro i successivi 30 giorni, dovrà dare comunicazione al CREA e ad ECORNATURASI' dell'avvenuta distruzione o dell'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero. Il CREA ed ECORNATURASI', o soggetto da essi delegato, potranno verificare l'avvenuta distruzione a seguito della comunicazione di conferma che dovrà essere trasmessa dalla DITTA e quest'ultima metterà a disposizione tutto quanto necessario per il buon esito della verifica.

Art. 17 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 - D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Art. 18 - Norme applicabili e controversie

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati ma che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente possibili controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 19 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la sua esecuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali *pro-tempore*.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA-CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI (CREA-CI)

S.S. 673, Metri 25200

71122 FOGGIA (FG)

Tel: +39-0881-742972

E-mail: ci@crea.gov.it

PEC: ci@pec.crea.gov.it

Per ECORNATURASI'

ECORNATURASI' SPA SOCIETÀ BENEFIT

Via Palù, 23 – z.a. Zoppè

31020 SAN VENDEMIANO (TV)

Tel: +39-0438-477371

E-mail: carlo.murer@ecornaturasi.it

PEC: ecor.bio@legalmail.it

Per la DITTA

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA SOC. COOP.

Strada delle Valli, 21

61030 ISOLA DEL PIANO (PU)

Tel: +39-0438-720442

E-mail: f.torriani@conmarchebio.it
PEC: cooperativamontebello@pecitaly.it

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 20 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati al precedente art. 19 del presente contratto.

In caso di modifica societaria della DITTA per fusione, incorporazione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, essa dovrà darne tempestiva comunicazione al CREA e ad ECORNATURASI' mediante posta elettronica certificata (PEC), ed il presente contratto conserverà efficacia solo con il consenso formalmente espresso da CREA ed ECORNATURASI', che si riservano di effettuare le necessarie valutazioni.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso e accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole contrattuali che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

=====

Il presente contratto, costituito complessivamente da n. 13 pagine, n. 11 premesse e n. 20 articoli, con annessa dichiarazione sostitutiva includente Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

=====

CREA Il Direttore Generale Maria Chiara Zaganelli <i>(firmato digitalmente)</i>	ECORNATURASI' SPA SOCIETA' BENEFIT Il Consigliere Delegato Claudio Fava <i>(firmato digitalmente)</i>
---	---

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA SOC. COOP.

Il Presidente
Pierfrancesco Fattori
(firmato digitalmente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto sig. Pierfrancesco Fattori, [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante di **MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA SOC. COOP.** con sede legale in Strada delle Valli, 21 – 61030 Isola del Piano (PU), Codice Fiscale e Partita IVA 02334930415 tel. +39 0438 720442, e-mail: f.torriani@conmarchebio.it, PEC: cooperativamontebello@pecitaly.it; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di **MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA SOC. COOP.** ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per **MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA SOC. COOP.** non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti del CREA"*, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/2024 (prot. CREA n. 0067773 del 29/07/2024), pubblicato sul sito istituzionale del CREA, nella sezione *Amministrazione trasparente/Atti generali* al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> (sottosezione *"Codice disciplinare e codice di condotta"*) e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di **MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA SOC. COOP.**, per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

MONTEBELLO COOPERATIVA AGROBIOLOGICA SOC. COOP.

Il Legale Rappresentante
Pierfrancesco Fattori
(firmato digitalmente)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente, Legale Rappresentante *pro-tempore*, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "*Responsabile della protezione dei dati*" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante, sig. Pierfrancesco Fattori (██████████).

Fonti dei dati personali

L'ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al "*Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di frumento duro 'Prossimo'*", nonché per gli atti da essa derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA
- 2) società, liberi professionisti, etc., delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino
- 3) Autorità (ad es., giudiziaria, amministrativa, etc..) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi e alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.